SENATO DELLA REPUBBLICA

- VII LEGISLATURA -

(N. 1129)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro (STAMMATI)

di concerto col Ministro dell'Interno (COSSIGA)

col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale
(ANSELMI)

e col Ministro della Sanità
(DAL FALCO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GENNAIO 1978

Modifiche alla normativa della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, della Cassa per le pensioni ai sanitari e della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate facenti parte degli Istituti di previdenza

Onorevoli Senatori. — La legge 29 aprile 1976, n. 177, recante, tra l'altro, miglioramenti ai trattamenti di quiescenza delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza, non ha potuto esaurire la problematica esistente per le Casse stesse, in quanto evidenti motivi di opportunità e di urgenza consigliarono di dare la precedenza alla riliquidazione delle pensioni, come era insistentemente richiesto dalle categorie interessate.

Ora, l'unito disegno di legge completa la definizione della predetta problematica mediante una sistemazione organica e coordinata della materia pensionistica, trattata ispirandosi agli attuali principi della legislazione previdenziale ed alle più recenti innovazioni normative in seno ad altri regimi assicurativi obbligatori. Nella elaborazione delle norme si è tenuto conto anche della giurisprudenza della Corte dei conti, nonchè dei principi enunciati in materia dalla Corte costituzionale.

Il provvedimento predisposto, attesa la molteplicità delle questioni trattate, prevede, nel modo più idoneo per il raggiungimento degli obiettivi proposti, opportune norme che sono state raggruppate, in ade-

renza ad una esigenza sistematica di maggiore immediatezza, in dieci titoli riguardanti, rispettivamente, le seguenti materie:

miglioramenti alle pensioni di privilegio (articoli da 1 a 3);

diritto al trattamento di quiescenza (articoli da 4 ad 8);

misura del trattamento di quiescenza (articoli da 9 a 14);

norme procedurali attinenti al conferimento dei trattamenti pensionistici (articoli da 15 a 21);

servizi utili e riscatti (articoli da 22 a 26);

retribuzione annua contributiva e contributi (articoli da 27 a 31);

bilanci e commissioni di studio (articoli da 32 a 33);

modifiche ad altri istituti (articoli da 34 a 38);

modifiche all'ordinamento della Cassa sanitari (articoli da 39 a 41);

norme finali (articoli 42 e 43).

Per quanto si riferisce al titolo I, sono da segnalare le disposizioni degli articoli 1 e 2 che riguardano la estensione, ai titolari di pensione diretta di privilegio delle Casse pensioni, dei miglioramenti contenuti nella legge 26 aprile 1974, n. 168, nonchè quelle concernenti la concessione *ex novo* di ulteriori provvidenze che in atto godono gli invalidi per servizio.

In particolare, per la parte riflettente i miglioramenti dei benefici di cui gli interessati sono già titolari, è prevista l'adozione delle nuove tabelle indicate al primo comma dell'articolo 1 della legge n. 168 del 1974, che in sostanza modificano gli importi degli assegni di superinvalidità, la elevazione dell'importo dell'assegno complementare da lire 444.000 a lire 540.000 annue, l'attribuzione delle nuove misure mensili relative alla indennità per l'accompagnatore nonchè la elevazione dell'aumento a titolo di integrazione del trattamento previsto per la moglie e i figli.

Con l'articolo 2, viene completata la normativa di adeguamento, alle stesse condizioni e modalità, ai trattamenti accessori goduti dagli invalidi per servizio. Infatti è prevista l'attribuzione, anche a favore dei titolari di pensione di privilegio delle Casse pensioni, dell'assegno di incollocamento. di previdenza, di incollocabilità e di cura nella misura stabilita dagli articoli 4, 5, 6 e 10 della legge n. 95 del 1971, nonchè l'assegno speciale annuo di cui all'articolo 3 della legge n. 168 del 1974.

La estensione dei più favorevoli criteri stabiliti dall'articolo 4 della legge n. 168 del 1974, ai fini della classificazione della invalità per l'assegnazione della categoria, completa il quadro dei nuovi benefici attribuiti con l'unito disegno di legge.

Occorre inoltre fare menzione di una importante modifica apportata con l'articolo 3 in ordine al limite di tempo previsto per la domanda di trattamento privilegiato.

Il termine di tre anni, per la presentazione della domanda di privilegio, della precedente normativa, è stato elevato a cinque anni, che decorrono dalla data di cessazione del rapporto di impiego o di morte dell'iscritto.

Meritano, poi, particolare attenzione le modifiche alla normativa per il diritto al trattamento di quiescenza (titolo II).

Infatti, la disciplina proposta dall'articolo 4 è intesa ad estendere il diritto alla pensione — come stabilito dai singoli ordinamenti delle Casse pensioni, con una anzianità di servizio utile di almeno 15 anni per
casi di cessazione dal servizio in età non
inferiore agli anni 60 o per il raggiungimento dei più bassi limiti di età fissati da
norme regolamentari oppure per morte in
servizio ovvero entro un triennio dalla cessazione — anche a favore dei dipendenti
già iscritti o dei superstiti di iscritti che
fossero cessati nelle predette condizioni in
date anteriori a quelle della introduzione
delle predette norme.

Con la estensione delle norme di favore relative all'accertamento delle condizioni di inabilità e nullatenenza attualmente riservate ai soli casi di morte di iscritto o di pensionato avvenuta anteriormente al 31 agosto 1965 alla generalità degli aventi diritto a prescindere dalla data di morte del dante causa, si è realizzata una esigenza di carattere equitativo che soddisfa il principio della parità del diritto pensionistico a parità di condizioni e di requisiti senza tener conto dell'epoca della cessazione dal servizio dell'iscritto o della data di morte del pensionato.

In materia di trattamenti di quiescenza spettanti ai familiari del pensionato, la relativa normativa ha assunto una configurazione omogenea, nel senso che le condizioni per l'acquisto del diritto sono stabilite nei riguardi di ciascun soggetto in relazione alle diverse categorie di aventi causa.

In particolare, i requisiti per il diritto a pensione da parte della vedova del pensionato sono stati ulteriormente migliorati con le disposizioni di cui all'articolo 5, in base alle quali il diritto della vedova sussiste purchè il matrimonio sia stato contratto prima che il pensionato compisse il 65° anno di età e, se contratto successivamente, la differenza di età è stata elevata ad anni 25. ferma restando la durata minima del matrimonio di almeno due anni. Inoltre, per un principio di giustizia distributiva, le nuove norme di favore sono rese operanti, a domanda, anche ai casi di matrimonio contratto prima dell'entrata in vigore delle suindicate disposizioni.

Con l'articolo 6 sono state inoltre eliminate alcune lacune ed incertezze rilevate nella precedente normativa. È stato, infatti, esplicitamente codificato che l'equiparazione ai figli legittimi dei figli naturali riconosciuti è operante anche per i figli naturali giudizialmente dichiarati a norma del codice civile ed, infine, è stato anche chiarito che gli affiliati e gli adottivi hanno diritto al trattamento di quiescenza semprechè la domanda di affiliazione o di adozione sia stata presentata dal dipendente o

dal pensionato prima del compimento del 60° anno di età.

È da segnalare altresì che le disposizioni che richiedevano lo stato nubile per le orfane e per le sorelle maggiorenni sono state eliminate (articolo 7) perchè costituzionalmente illegittime e, per quanto attiene alla condizione di nullatenenza, in armonia con la recente giurisprudenza della Corte dei conti, viene considerato nullatenente colui che non fruisce di un reddito per un ammontare superiore al minimo richiesto per l'assoggettabilità all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Nella stessa materia è stato pure disposto che la perdita della cittadinanza italiana non costituisce perdita del diritto al trattamento di quiescenza (articolo 8).

Quanto alla misura del trattamento (titolo III), particolare rilievo assume la disposizione (articolo 9) relativa ai casi di
continuazione di iscrizione o di reiscrizione che danno luogo alla quota di parte b)
della pensione, in quanto viene realizzato
l'adeguamento della retribuzione fondamentale di parte a) mediante un sistema di rivalutazione riferito alla media ponderata calcolata sull'ultimo quinquennio di servizio.
Correlativamente è previsto anche un nuovo sistema di determinazione delle quote
di pensione relative alle parti b) della retribuzione (articolo 10).

Inoltre, sempre in tema di continuazione di iscrizione, lo stesso articolo 9 prevede che l'iscritto, che abbia continuato a prestare servizio dopo il raggiungimento dei limiti di età e di anzianità fissati in forma obbligatoria dalle disposizioni che ne disciplinano il relativo rapporto, ha la facoltà di chiedere il trattamento di pensione al raggiungimento di tali limiti a prescindere dal formale provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro.

Riguardano modifiche di dettaglio agli attuali ordinamenti delle Casse i successivi articoli 11 (modifiche alla retribuzione annua contributiva per il personale delle Camere di commercio) e 12 (arrotondamenti dei periodi utili a pensione e degli importi delle pensioni stesse).

Di rilievo, invece, l'articolo 13, che consente alla Direzione generale degli istituti di previdenza la possibilità di erogare, ai propri iscritti, a titolo di acconto, una anticipazione periodica sempre più adeguata al presunto importo della pensione.

Il successivo articolo 14 dispone altresì che l'indennità una tantum nei casi in cui non sia raggiunto il diritto a pensione compete a prescindere dalla causa di cessazione dal servizio, purchè l'iscritto abbia compiuto un anno intero di servizio effettivo.

Altro gruppo di norme di carattere procedurale (titolo IV) è stato preordinato ai fini della semplificazione e dello snellimento dei servizi. Tra esse l'articolo 15 prevede la istituzione, con apposita deliberazione del Consiglio di amministrazione degli Istituti di previdenza, di un Comitato tecnico che dovrà esprimere il proprio parere obbligatorio in merito alle domande di pensione che, in base alle vigenti disposizioni, sono riservate alla competenza dello stesso Consiglio di amministrazione.

Con il successivo articolo 16 è stata disposta la radicale modifica del sistema di recupero delle quote di pensione a carico di enti nei casi di cumulo di servizi previsto dalle vigenti disposizioni.

A tal fine si è dato ingresso, con espressa formulazione, al sistema di capitalizzazione delle quote annuali di pensione poste a carico degli enti locali, da determinarsi mediante l'applicazione dei coefficienti stabiliti dal decreto ministeriale 12 gennaio 1972 relativo all'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336.

Sono state altresì (articolo 17) chiarite le modalità per la determinazione della quota di rivalsa nei casi in cui, per le pensioni ad onere ripartito, le vigenti disposizioni prevedono che l'ente sia sostituito all'assicurato nei diritti verso l'INPS.

Nell'articolo 18 viene affermato il principio, che rientra nella logica del sistema pensionistico di riversibilità, secondo cui le condizioni soggettive previste per il conseguimento del diritto al trattamento di riversibilità devono sussistere al momento

della morte del dipendente o del pensionato; qualora dette condizioni cessino, il diritto si perde.

Il successivo articolo 19 prevede l'acquisizione anticipata da parte dei singoli enti di tutti gli elementi necessari alla liquidazione del trattamento di quiescenza mediante inserimento nel fascicolo previdenziale di ciascun iscritto degli atti e dei certificati che dovranno poi essere trasmessi agli Istituti di previdenza in occasione della cessazione dal servizio per qualsiasi causa.

Gli articoli 20 e 21 completano la trattazione relativa alle norme procedurali e segnatamente introducono importanti innovazioni sia per quanto attiene lo snellimento della fase istruttoria per le domande di trattamento di quiescenza per le quali i singoli ordinamenti delle Casse pensioni prescrivono, per il diritto al trattamento stesso, la sussistenza della condizione della inabilità, sia in ordine alla modifica dei ricorsi amministrativi, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di iscrizione o di imposizione di contributi. Infatti, tenuto conto delle situazioni di disagio prospettate da varie parti e le modifiche strutturali apportate con il nuovo ordinamento dei servizi ospedalieri, l'articolo 20 prevede, per il giudizio sanitario sulle cause della entità della menomazione della integrità fisica degli aventi causa, che la relativa visita medica collegiale deve essere effettuata presso apposite Commissioni mediche istituite negli ospedali generali locali.

Il successivo articolo 21 detta, invece, ex novo una diversa disciplina in materia di ricorsi amministrativi, attribuendo al Consiglio di amministrazione degli Istituti di previdenza, che decide con provvedimento definitivo, la competenza a decidere in prima istanza, fermi restando gli ulteriori mezzi di impugnativa previsti a tutela degli interessati.

Nell'ambito del titolo V, seguono le norme (articolo 22) concernenti la valorizzazione in pensione del servizio militare di leva o da richiamato reso dagli iscritti alle Casse pensioni.

La sistemazione previdenziale di detto servizio è articolata con modalità diverse, a seconda che l'iscritto abbia prestato servizio militare in costanza di rapporto d'impiego o anteriormente alla data di iscrizione alle singole Casse pensioni.

Nella prima ipotesi, se la prestazione del servizio militare è stata resa in data successiva a quella di entrata in vigore della legge, la sistemazione contributiva viene effettuata mediante recupero dei duplici contributi a carico dell'ente con diritto di rivalsa, nel caso di richiamo, per il solo contributo personale. Se invece il servizio di cui trattasi è stato prestato prima di tale data, la relativa sistemazione contributiva viene effettuata con le medesime modalità, con la sola variante che il relativo contributo viene calcolato in base alla retribuzione annua contributiva riferita alla data di entrata in vigore della legge.

In materia di riscatto, una qualificante innovazione è quella prevista dall'artico-lo 23, in base al quale tra i servizi o perio-di ammessi a riscatto sono da comprendere i servizi resi presso organizzazioni internazionali cui partecipi lo Stato italiano.

Con l'articolo 24, in analogia a quanto già operato nei casi di riscatto da parte degli iscritti alle Casse ai sensi dell'articolo 39 della legge n. 379 del 1955, si dispone il trasferimento dei contributi e l'annullamento dei relativi periodi, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, in tutti i casi di riscatto, presso le Casse pensioni, di servizi già assistiti da tale assicurazione obbligatoria.

Allo scopo di regolamentare più compiutamente le norme in materia di riscatto uniformando e coordinando le relative procedure, con l'articolo 25 si è voluto rendere, con espressa formulazione, più chiaro ed univoco il termine perentorio richiesto per la presentazione delle domande di riscatto, assumendo, quale data di presentazione della domanda stessa, quella di spedizione della raccomandata.

Una incisiva innovazione riguarda poi la reiezione della domanda di riscatto quando l'iscritto, nonostante la diffida a provvedere, lascia inutilmente trascorrere il termine assegnatogli per trasmettere la documentazione di rito.

L'articolo 26 completa la disciplina della materia con la disposizione che attribuisce, alla Direzione generale degli istituti di previdenza, la competenza sulla concessione del riscatto di servizi o periodi non altrimenti utili a pensione, ferma restando la competenza del Consiglio di amministrazione degli Istituti stessi sulle proposte negative della concessione del riscatto.

In materia di retribuzioni e contributi (titolo VI), è da segnalare la norma contenuta nell'articolo 27, in base alla quale viene ampliato il concetto di retribuzione annua contributiva mediante la estensione, a tutte le categorie di iscritti, della disposizione dell'articolo 16 della legge n. 1077 del 1959, relativa all'assoggettamento a contributo delle mensilità, oltre la 13ª mensilità, corrisposte a titolo di gratificazione e mediante l'inclusione, nella retribuzione contributiva stessa, della eventuale indennità di dirigenza, di carica o di grado corrisposta in relazione all'attività lavorativa richiesta per il posto ricoperto.

Particolare importanza riveste poi la norma relativa alla retribuzione annua contributiva dei segretari comunali e provinciali.

La nuova disciplina, che ha abrogato la limitazione prevista dall'articolo 18 della legge n. 1077 del 1959 e dall'articolo 11 della legge n. 1646 del 1962, è basata sul nuovo trattamento economico previsto per la categoria dal decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, integrato, per i segretari comunali che non fruiscono del trattamento dirigenziale, dall'assegno perequativo di cui all'articolo 29 della legge n. 734 del 1973.

Ai fini della semplificazione e della unificazione delle procedure di riscossione dei contributi, l'articolo 28 del disegno di legge stabilisce, con carattere innovativo, che, nei casi di miglioramento di carattere generale del trattamento economico di attività di servizio a favore dei dipendenti iscritti alle Casse pensioni, le nuove retribuzioni anzi-

chè dal primo giorno dell'anno successivo, sono assoggettate a contributo anche nel corso dell'anno, semprechè i miglioramenti stessi traggano origine da leggi, da norme regolamentari o da contratti collettivi di lavoro.

Peraltro, l'agevolazione prevista dall'articolo 30 della legge n. 1646 del 1962, relativa alla sistemazione contributiva limitatamente al periodo decorrente dal 1º gennaio 1947, portato al 1º gennaio 1948 con l'articolo 16 della legge n. 965 del 1965, viene, con l'articolo 29 dell'unito disegno di legge, ulteriormente estesa al periodo decorrente dal 1º gennaio 1954.

Le norme contenute negli articoli 30 e 31 riguardano, invece, la nuova disciplina in merito ai ruoli di riscossione dei contributi e l'attribuzione, alla Direzione generale degli istituti di previdenza, della competenza a decidere in ordine alle domande degli enti per la rateizzazione in annualità intere o frazionate degli importi dei ruoli di riscossione relativi agli elenchi generali e suppletivi per contributi ordinari ed eventualmente arretrati.

In particolare, per quanto attiene alla materia trattata nell'articolo 30, alcune disposizioni inerenti alla compilazione degli elenchi generali in vigore per la CPDEL e per la Cassa pensioni insegnanti vengono estese anche alla Cassa per le pensioni ai sanitari in aderenza al principio della unificazione delle procedure in materia di riscossione dei contributi.

Gli articoli 32 e 33, contenuti nel titolo VII, apportano modifiche ed integrazioni in ordine alla compilazione dei bilanci tecnici nonchè alla istituzione ed ai compiti delle Commissioni di studio. L'articolo 32, in particolare, prevede la compilazione biennale dei bilanci tecnici e demanda a due apposite Commissioni di studio
il compito del relativo esame disponendo
altresì che la durata di tali Commissioni
coincida con quella stabilita per i membri
del Consiglio di amministrazione degli Istituti di previdenza.

L'articolo 33 completa poi la trattazione delle Commissioni di studio con l'indicazione del numero dei componenti chiamati a rappresentare le Amministrazioni centrali, il Consiglio di amministrazione degli Istituti stessi e le categorie di iscritti e pensionati delle rispettive Casse pensioni.

Per il titolo VIII, che contiene importanti modifiche ad altri istituti, alcune di notevole portata sostanziale, è da segnalare la norma (articolo 34) concernente la nuova composizione del Consiglio di amministrazione degli Istituti di previdenza che viene eretto in organo autonomo, separato e distinto dal Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti, nonchè le disposizioni contenute nei successivi articoli 36 e 37 che riguardano le rendite vitalizie ISTAT, che sono considerate a tutti gli effetti pensioni a carico della CPDEL, e la disciplina relativa al trasferimento a carico della stessa CPDEL degli oneri relativi al trattamento di quiescenza dovuto al personale iscritto a convenzioni speciali esistenti presso gli enti di cui alle lettere e) ed f) dell'articolo 5 della legge n. 680 del 1938.

Infine, modifiche alla vigente normativa per le sovvenzioni concesse dalle Casse pensioni contro cessione del quinto della retribuzione sono contenute nell'articolo 38. In sintesi, esse riguardano: l'abolizione del requisito di almeno cinque anni utili ai fini del diritto al trattamento di quiescenza; la fissazione dei termini per il rinnovo della sovvenzione; la facoltà di estinzione del debito insoluto per il mutuatario cessato dal servizio con diritto a pensione con ritenuta sulle intere prime rate della stessa pensione; ed inoltre la integrazione delle attuali norme per il recupero del debito insoluto.

Completa il titolo VIII l'articolo 35, che prevede l'eliminazione del rimborso da parte delle Casse pensioni delle anticipazioni effettuate dallo Stato, ai sensi del decretolegge 3 maggio 1948, n. 653, ratificato con la legge 31 gennaio 1953, n. 48, per lire 250 milioni, su conforme indicazione del Consiglio di Stato.

Sono infine da segnalare gli articoli da 39 a 41, contenuti nel titolo IX, che riguar dano disposizioni particolari per la Cassa

sanitari, le quali tengono conto dei criteri di massima proposti dall'apposita Commissione di studio nominata per la stessa Cassa con decreto del Ministro del tesoro del 26 giugno 1974.

Il nuovo sistema di pensionamento introdotto per la Cassa sanitari (articolo 39) prevede, per le cessazioni dal servizio dal 1º gennaio 1978 in poi, che la misura della pensione venga ragguagliata a tanti quarantesimi dell'ultima retribuzione quanti sono gli anni del servizio utile. Il massimo di pensione, pari alla predetta ultima retribuzione, è quello già vigente in base all'attuale legislazione.

Viene altresì stabilita una più favorevole normativa per le pensioni di riversibilità nel senso che le prime 40.000 lire mensili della pensione diretta vengono rese riversibili per intero.

Con riferimento, poi, ai minimi di pensione, si è provveduto ad elevarne gli importi, con effetto dal 1º gennaio 1978, a quelli corrispondenti, secondo la durata del servizio utile e la categoria delle pensioni dirette o di riversibilità, ad una retribuzione pensionabile costante di lire 3.000.000 annue. Ciò va posto in relazione al fatto che la retribuzione contributiva media dei sanitari è di poco inferiore ai 5.000.000 annui.

L'articolo 40 prevede, invece, la fissazione di un minimale di retribuzione annua contributiva pari a lire 2.500.000 annue, oltre l'indennità integrativa speciale e la nuova regolamentazione della misura dei contributi di riscatto in conseguenza del nuovo sistema di pensionamento stabilito dall'articolo 39.

Iinfine, l'articolo 41 consente l'allineamento dei miglioramenti previsti, per le pensioni ai sanitari ex combattenti, dall'articolo 13 del decreto-legge 30 giugno 1972,

n. 267, a quelli conferiti, ai sensi dell'articolo 18 dello stesso decreto-legge, a favore dei pensionati ex combattenti della Cassa dipendenti enti locali e l'interpretazione autentica delle disposizioni contenute negli articoli 2 e 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, ai fini della determinazione delle pensioni relative a cessazioni dal 7 marzo 1968 al 30 giugno 1971 ed a quelle per le quali occorra provvedere al confronto previsto dall'articolo 12 del citato decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267.

Nelle disposizioni finali contenute nel titolo X viene previsto, con rilievo di interpretazione autentica (articolo 42), che l'articolo 119 del testo unico delle pensioni dello Stato trova applicazione nei confronti dei dipendenti iscritti a fondi di previdenza diversi dalle Casse pensioni degli Istituti di previdenza, mentre il successivo articolo 43 concede delega al Governo della Repubblica, da esercitarsi entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge, per la raccolta in testo unico delle norme concernenti il trattamento di quiescenza a carico della Cassa pensioni dipendenti enti locali.

Il piano di riforma, riguardato dall'unito disegno di legge, è stato predisposto tenendo presenti le situazioni tecnico-finanziarie delle Casse pensioni dipendenti enti locali, sanitari ed insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate.

Il maggior onere derivante dai nuovi benefici previsti per le pensioni di privilegio degli Istituti di previdenza, dal miglioramento dei trattamenti di quiescenza stabilito per la Cassa sanitari nonchè dalle altre disposizioni migliorative è pari a lire 3.200 milioni per il 1978 e a lire 3.700 milioni per il 1979. Detto onere trova copertura nelle disponibilità tecnico-finanziarie delle Casse.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

MIGLIORAMENTI ALLE PENSIONI DI PRIVILEGIO

Art. 1.

(Estensione di benefici accessori alle pensioni privilegiate)

A partire dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, ai titolari di pensioni dirette di privilegio delle Casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza, sono estesi, alle stesse condizioni e modalità, i miglioramenti contenuti nella legge 26 aprile 1974, n. 168, per la parte contemplata dalle seguenti lettere:

- a) l'adozione delle nuove tabelle indicate al primo comma dell'articolo 1 della legge 26 aprile 1974, n. 168, anche ai fini della determinazione del trattamento complessivo spettante nel caso di coesistenza di più infermità previsto dal secondo comma dell'articolo stesso;
- b) l'elevazione dell'assegno complementare per tutti gli invalidi di prima categoria, con o senza assegni di superinvalidità, alla nuova misura di lire 540.000 annue, prevista dall'articolo 2 della legge 26 aprile 1974, n. 168;
- c) le nuove misure dell'indennità per l'accompagnatore, indicate nell'articolo 5 della legge 26 aprile 1974, n. 168;
- d) l'aumento, a titolo di integrazione, del trattamento previsto per la moglie e i figli nella misura stabilita dall'articolo 6 della legge 26 aprile 1974, n. 168;
- e) la indennità speciale annua, a favore dei titolari di pensione diretta di privilegio, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 26 aprile 1974, n. 168.

Art. 2.

(Attribuzione di nuovi benefici alle pensioni privilegiate)

A partire dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, ai titolari di pensione diretta di privilegio delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza, sono attribuite, alle stesse condizioni e modalità, le seguenti provvidenze:

- a) l'assegno di incollocamento, l'assegno di previdenza, l'assegno di incollocabilità e l'assegno di cura, nelle misure stabilite rispettivamente dagli articoli 4, 5, 6 e 10 della legge 25 febbraio 1971, n. 95;
- b) agli invalidi di prima categoria, con o senza assegni di superinvalidità, l'assegno speciale annuo non riversibile di cui all'articolo 3 della legge 26 aprile 1974, n. 168;
- c) ai fini della classificazione dell'invalidità per l'assegnazione della categoria, i criteri stabiliti dall'articolo 4 della legge 26 aprile 1974, n. 168.

Art. 3.

(Richiesta del trattamento privilegiato)

A partire dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge, la domanda di trattamento privilegiato diretto, indiretto o di riversibilità deve essere presentata, a mezzo lettera raccomandata, alle Casse pensione facenti parte degli Istituti di previdenza nel termine perentorio di cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego o dalla morte dell'iscritto o del pensionato.

Come data della presentazione della domanda di pensione privilegiata si considera la data di spedizione della raccomandata.

Sono abrogate le disposizioni che prevedono il più breve termine di tre anni per la presentazione della domanda di pensione di privilegio.

TITOLO II

DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA

Art. 4.

(Retroattività delle condizioni per il diritto a pensione)

Nei riguardi del già dipendente iscritto alle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza o dei suoi superstiti che si trovino nelle condizioni richieste dai rispettivi ordinamenti per il diritto al trattamento di quiescenza indiretto o di riversibilità, qualora la cessazione dal servizio sia avvenuta in età non inferiore ai sessanta anni o per il raggiungimento del più basso limite di età stabilito dal regolamento organico, ovvero per morte, oppure qualora l'iscritto sia morto entro il triennio dalla cessazione, le norme contenute negli articoli 7 e 8 della legge 11 aprile 1955, n. 379, nell'articolo 1 della legge 4 febbraio 1958, n. 87, e nell'articolo 1 della legge 12 agosto 1962, n. 1353, si applicano anche quando la cessazione dal servizio si sia verificata in date anteriori a quelle previste dai predetti anticoli e non abbia avuto luogo l'applicazione dell'articolo 52 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

I trattamenti di quiescenza, nella forma della pensione, derivanti dall'applicazione del comma precedente, sono conferiti a domanda degli interessati, con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge nel caso di domanda presentata entro un biennio dalla data stessa oppure dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, se questa è presentata posteriormente. L'importo della pensione è pari al minimo di pensione stabilito per la Cassa di appartenenza.

Per i casi di morte di iscritti o di titolari di pensione diretta degli Istituti di previ-

denza avvenuti anteriormente al 31 agosto 1965, ai fini dell'applicazione delle norme contenute nell'articolo 27 della legge 26 luglio 1965, n. 965, e nell'articolo 8 della legge 5 febbraio 1968, n. 85, sono valide le disposizioni contemplate nell'articolo 17 della citata legge n. 965 del 1965.

Art. 5.

(Matrimoni contratti nello stato di quiescenza)

La vedova del titolare di pensione diretta a carico delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza ha diritto alla pensione di riversibilità purchè il matrimonio sia anteriore alla cessazione dal servizio, sia stato contratto prima che il pensionato compisse il sessantacinquesimo anno di età ovvero dal matrimonio sia nata prole benchè postuma, o se con il matrimonio siano stati legittimati i figli naturali.

La pensione di riversibilità spetta anche alla vedova del pensionato che ha contratto matrimonio dopo la cessazione dal servizio e dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età del pensionato stesso purchè il matrimonio sia durato almeno due anni e la differenza di età fra i coniugi non superi gli anni venticinque.

Le disposizioni contenute nei commi precedenti si applicano a domanda degli interessati anche nei casi di matrimonio contratto anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. Esse hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a tale data se la domanda è presentata entro due anni dalla data stessa e negli altri casi dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Art. 6.

(Orfani)

Hanno diritto al trattamento di quiescenza indiretto o di riversibilità gli orfani minorenni del dipendente iscritto alle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di pre-

videnza o del pensionato nonchè gli orfani maggiorenni inabili a proficuo lavoro o in età superiore a 60 anni, conviventi a carico del dipendente o del pensionato e nullatenenti.

Sono equiparati ai figli legittimi i figli naturali, riconosciuti o giudizialmente dichiarati, purchè la domanda di dichiarazione giudiziale di paternità sia anteriore alla data di morte del dante causa, gli affiliati, qualora non vi siano figli legittimi o legittimati aventi diritto al trattamento di quiescenza, ed i figli adottivi, sempre che la domanda di affiliazione o di adozione sia stata presentata dal dipendente o dal pensionato prima del compimento del 60° anno di età.

Art. 7.

(Requisiti di riversibilità)

Ai fini del diritto alla pensione di riversibilità, gli orfani maggiorenni, i genitori e i fratelli e le sorelle maggiorenni del dipendente o del pensionato si considerano a carico di lui quando, sprovvisti di redditi propri sufficienti, ricevevano dal dante causa un aiuto economico anche complementare e comunque indispensabile per il soddisfacimento delle normali esigenze della vita.

Agli stessi fini si considera nullatenente chi non risulti possessore di reddito per un ammontare superiore al minimo richiesto per la assoggettabilità all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

La presente norma ha valore per tutte le Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza.

Art. 8.

(Abrogazione del requisito della cittadinanza)

La perdita della cittadinanza italiana non comporta per gli iscritti alle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza la perdita del diritto al trattamento di quiescenza.

Per le cessazioni dal servizio anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora si tratti di trattamento di quie-

scenza nella forma della pensione, la disposizione di cui al comma precedente si applica, a domanda degli interessati, con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda.

TITOLO III

MISURA DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA

Art. 9.

(Casi di continuazione di iscrizione o di reiscrizione)

Per le cessazioni dal servizio a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei casi di periodi di continuazione di iscrizione o di reiscrizione che non superino i cinque anni, qualora la parte a) della retribuzione annua contributiva riferita alla data della definitiva cessazione dal servizio risulti superiore a quella riferita alla data della prima cessazione intervenuta nei cinque anni predetti, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza, si assume quale ultima retribuzione annua contributiva la media ponderata, nell'ultimo quinquennio di servizio, tra le due retribuzioni relative alle cessazioni predette. Tali retribuzioni si considerano percepite, rispettivamente, l'una, per l'intero periodo di continuazione di iscrizione o di reiscrizione, l'altra, per il restante periodo del quinquennio.

Nel caso di periodo di servizio reso in continuità di rapporto di lavoro dopo il raggiungimento dei limiti di età e di anzianità fissati, in forma obbligatoria, da disposizioni legislative o regolamentari ovvero da contratti collettivi di lavoro per il collocamento a riposo del personale, qualora la retribuzione annua contributiva goduta in tale periodo risulti superiore a quella riferita alla data del compimento dei predetti limiti di obbligatorio collocamento a riposo, il periodo stesso si considera come servizio reso in continuazione di iscrizione applicandosi, ai fini del trattamento di quiescenza, le disposizioni contenute nei due commi prece-

denti. È comunque data facoltà all'iscritto di chiedere la liquidazione del trattamento stesso con effetto dalla data del raggiungimento dei predetti limiti di età o anzianità, considerata come effettiva data di cessazione dal servizio, ancorchè non sia intervenuto il formale provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro.

I primi due commi del presente articolo non trovano applicazione per il personale riguardato dall'articolo 9 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, e dall'articolo unico della legge 6 febbraio 1973, n. 16, nonchè nei casi di modifica del rapporto di impiego per legge oppure nei casi di trasferimento del servizio, cui l'iscritto personale è addetto, ad altro ente iscrivibile alle Casse, anche se di nuova istituzione.

Per le cessazioni di cui al primo comma non trovano applicazione le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1965, n. 965.

Art. 10.

(Nuovo sistema di calcolo delle parti b]

del trattamento)

Per i casi di cessazione dal servizio a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, la determinazione della eventuale quota di pensione di cui alla lettera b) dell'articolo 3 della legge 26 luglio 1965, n. 965, si effettua, anzichè con le norme ivi indicate, con l'adozione dei seguenti criteri:

- 1) si calcola la media ponderata delle parti b) della retribuzione annua contributiva relative ai periodi di servizio degli ultimi tre anni solari nei quali dette parti sono state effettivamente percepite, considerando a tal fine detti periodi espressi in mesi interi trascurando le frazioni di mese non superiori a quindici giorni;
- 2) la media di cui al n. 1) si considera per l'aliquota del 2 per cento tante volte quanti sono gli anni di servizio prestati, con percezione effettiva di parti b) di retribuzione, trascurando la frazione inferio-

re a sei mesi e arrotondando ad anno intero la frazione superiore.

Le disposizioni di cui al primo comma trovano applicazione anche per le quote di indennità una volta tanto di cui alla lettera b) dell'articolo 5 della legge 1965, n. 965, considerando, in luogo dell'aliquota di cui al precedente n. 2, quella del nove per cento.

Art. 11.

(Emolumenti pensionabili per i dipendenti delle Camere di commercio)

Per il personale delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, riguardato dal regolamento di cui all'articolo 3 della legge 23 febbraio 1968, n. 125, ed approvato con decreto interministeriale 16 marzo 1970, tra gli elementi del trattamento economico costituenti la retribuzione annua contributiva sono comprese, con effetto dal 16 marzo 1970, anche le mensilità di stipendio corrisposte a titolo di gratificazione annuale ai sensi dell'articolo 40 del predetto regolamento.

Art. 12.

(Arrotondamenti)

Per le cessazioni dal servizio a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della determinazione delle parti a) del trattamento di quiescenza, nella forma della pensione o dell'indennità una volta tanto, contemplate, rispettivamente, dall'articolo 3 e dall'articolo 5 della legge 26 luglio 1965, n. 965, i periodi utili anteriori al 1º gennaio 1958 si computano in anni e mesi, trascurando la frazione di mese non superiore ai quindici giorni e computando per un mese quella superiore.

A partire dal 1º gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, l'importo annuo delle pensioni è arrotondato a lire 5.000. L'arrotondamento si effettua trascurando le frazioni non superiori a lire 2.500 ed elevando a lire 5.000 le frazioni superiori.

Art. 13.

(Acconti)

La disposizione prevista dagli ordinamenti delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza, concernente la limitazione dell'acconto mensile di pensione ai quattro quinti dell'importo del trattamento complessivo presumibilmente dovuto, è abrogata.

Art. 14.

(Indennità una volta tanto)

L'iscritto alle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza, cui non spetti la pensione ai sensi del rispettivo ordinamento, ha diritto ad una indennità una volta tanto purchè abbia compiuto un anno intero di servizio effettivo a prescindere dalla causa di cessazione dal servizio.

Sono abrogate tutte le altre norme contrarie alla disposizione di cui al comma precedente.

Per le cessazioni dal servizio a partire dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, gli importi lordi delle indennità una volta tanto conferite dalle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza sono arrotondati a lire cinquemila con i criteri indicati all'ultimo comma del precedente articolo 12. Qualora dalle indennità debbano detrarsi i contributi previsti dalla legge 2 aprile 1958, n. 322, per la costituzione presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, l'arrotondamento è effettuato sulla eventuale differenza dovuta agli aventi diritto.

TITOLO IV NORME PROCEDURALI

Art. 15.

(Conferimento dei trattamenti)

A partire dalla data di pubblicazione della presente legge, le indennità e le pensioni

ordinarie a favore dell'iscritto o della vedova e degli orfani minorenni sono conferite dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza.

Il consiglio di amministrazione degli Istituti di previdenza è competente a deliberare sulle proposte della suddetta Direzione generale nei casi di domande da parte degli altri aventi diritto, a norma degli ordinamenti delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza, sulle proposte di pensione privilegiata, su quelle negative del trattamento di quiescenza e su quelle che importino la risoluzione di questioni di massima.

Il consiglio di amministrazione delibera sulle domande di trattamento di quiescenza di cui al comma precedente sentito il parere del comitato tecnico istituito con apposita deliberazione del consiglio stesso, resa esecutiva con provvedimento del direttore generale degli Istituti di previdenza.

Il comitato tecnico è costituito dal direttore generale degli Istituti di previdenza o, per sua delega, da un dirigente superiore, con funzione di presidente, da due dirigenti degli Istituti stessi e da due medici ospedalieri con qualifica non inferiore ad aiuto.

Le funzioni di segretario del comitato sono affidate ad un impiegato della carriera direttiva.

I compensi dovuti ai componenti del comitato sono corrisposti, a carico degli Istituti di previdenza, con le modalità di cui all'articolo 2 della legge 5 giugno 1967, n. 417.

Art. 16.

(Recupero di quote a carico di enti)

Nel caso di trattamento di quiescenza corrisposto integralmente dalla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali o dalla Cassa per le pensioni ai sanitari e ad onere ripartito tra Cassa ed ente locale, relativo a cessazione dal servizio a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, la rivalsa della quota annuale, a carico dell'ente, è effettuata mediante il versamento da parte dell'ente medesimo del corrispondente valore capitale, determinato con i coef-

ficienti stabiliti dal decreto ministeriale 12 gennaio 1972, relativo all'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, nei riguardi degli Istituti di previdenza.

Ai fini dell'applicazione del comma precedente, il trattamento di quiescenza si considera con l'inclusione della indennità integrativa speciale di cui all'articolo 5 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, e successive modificazioni e con l'esclusione delle eventuali quote di aggiunta di famiglia di cui all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1968, n. 85, e successive modificazioni, le quali vengono corrisposte nel loro importo integrale a carico totale delle Casse pensioni.

Per le pensioni dirette di privilegio, il valore capitale riferito alla eventuale parte del trattamento di quiescenza costituita dai benefici accessori previsti per le pensioni stesse è determinato con l'applicazione dei coefficienti della tabella B unita alla legge 11 aprile 1955, n. 379.

Le norme contenute nei commi precedenti si applicano anche per le pensioni ad onere ripartito ivi contemplate, che siano relative a cessazioni dal servizio anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge, con limitazione alle quote dovute dagli enti locali dal 1º gennaio dell'anno successivo a tale data. Ai fini della determinazione dei corrispondenti valori capitali, si prendono a base le età dei titolari di pensione al 1º gennaio di detto anno ed i relativi versamenti sono eseguiti in dieci anni, a rate semestrali posticipate costanti, calcolate con l'interesse annuo composto del 5,50 per cento.

Art. 17.

(Pensioni ad onere ripartito)

Nei casi di pensione ad onere ripartito tra le Casse per le pensioni indicate nel precedente articolo 1 ed un ente locale, qualora in applicazione del settimo comma dell'articolo 52 dell'ordinamento approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, e del secondo comma dell'articolo 47 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, l'ente sia sosti-

tuito all'assicurato nei diritti verso l'INPS ed il trattamento pensionistico corrisposto nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti sia stato determinato in relazione non soltanto ai servizi resi all'ente, ma anche a quelli resi ad altri datori di lavoro od anche per prosecuzione volontaria nell'assicurazione, la quota di tale trattamento, riferibile ai servizi resi all'ente, è determinata in ragione della rispettiva durata calcolando in mesi, per difetto, tanto la durata dei singoli periodi, anche se simultanei, quanto quella che ne risulta complessivamente.

La rivalsa di cui al primo comma è esercitata fino a concorrenza della quota posta a carico dell'ente.

Art. 18.

(Perdita dei requisiti per il diritto alla pensione - Revoca)

Le condizioni soggettive previste per il conseguimento del diritto al trattamento indiretto o di riversibilità, accertate come sussistenti alla data di morte dell'iscritto o del pensionato, debbono permanere.

Qualora dette condizioni vengano meno, la pensione indiretta o di riversibilità è revocata. La stessa norma si applica nel caso in cui cessi lo stato di bisogno della vedova in godimento dell'assegno alimentare.

È fatto obbligo agli interessati di comunicare alla competente Direzione provinciale del tesoro la cessazione delle condizioni che hanno dato luogo all'attribuzione della pensione o dell'assegno alimentare.

La competente Direzione provinciale del tesoro, che ha avuto la comunicazione dell'interessato, sospende i pagamenti e ne dà notizia alla Direzione generale degli Istituti di previdenza, che provvederà alla emissione del formale provvedimento di revoca.

Qualora la competente Direzione provinciale del tesoro, a prescindere dalla comunicazione dell'interessato, abbia notizia diretta che le condizioni per il diritto alla pensione od all'assegno siano cessate, comunica, in via amministrativa, all'interessato medesimo gli elementi in suo possesso

per le eventuali deduzioni da presentarsi entro trenta giorni.

Scaduto inutilmente detto termine, si procede a norma di quanto disposto dal quarto comma del presente articolo, mentre, qualora l'interessato abbia prodotto le proprie deduzioni, i pagamenti saranno sospesi e, in base alla documentazione acquisita, la Direzione generale degli Istituti di previdenza emetterà il provvedimento definitivo.

Art. 19.

(Fascicolo previdenziale)

A partire dal 1º gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione della presente legge, per ciascun iscritto alle Casse per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, ai sanitari ed agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, i rispettivi enti terranno costantemente aggiornato un fascicolo previdenziale, nel quale dovranno essere inseriti, in copia autenticata, gli atti e i certificati attestanti le variazioni, dalla predetta data in poi, nello stato giuridico ed economico della carriera di servizio e nello stato civile, che comportino modifiche alla misura dei contributi dovuti alle predette Casse o comunque interessino gli Istituti di previdenza, ai fini del trattamento di quiescenza.

Il fascicolo previdenziale, di cui al comma precedente, nel caso di iscritto che cessi dal servizio per qualsiasi causa, deve, a cura dell'ente, essere trasmesso agli Istituti di previdenza entro un mese dalla cessazione.

Ant. 20.

(Accertamento di inabilità)

Per le domande di trattamento di quiescenza presentate alle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza, per le quali gli ordinamenti delle Casse stesse prescrivono per il diritto al trattamento la sussistenza della condizione della inabilità, il giudizio sanitario sulle cause e sull'entità del-

la menomazione della integrità fisica dell'interessato è espresso dalle commissioni mediche istituite presso gli ospedali generali. Ciascuna commissione è composta da almeno tre medici, compreso il presidente con qualifica di primario.

Nel caso in cui gli accertamenti riguardino particolari infermità o lesioni, il presidente può chiamare a far parte della commissione, di volta in volta e per singoli casi, un medico specialista con voto consultivo.

I membri delle commissioni mediche sono nominati dal presidente dell'ospedale che ne dà comunicazione alla Direzione generale degli Istituti di previdenza. Ai componenti delle commissioni mediche sono dovuti a carico degli Istituti di previdenza i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 9, e successive modificazioni.

L'interessato, nel corso degli accertamenti sanitari, ha diritto a farsi assistere, a proprie spese, da un medico di fiducia.

Art. 21.

(Ricorsi amministrativi)

Gli enti o gli iscritti alle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza hanno facoltà di inoltrare ricorso al consiglio di amministrazione degli istituti medesimi per questioni concernenti la iscrizione e la retribuzione annua contributiva.

Il ricorso, che non sospende l'obbligo del versamento dei contributi, deve essere presentato, a pena di decadenza, entro 180 giorni dalla notifica dell'estratto dell'elenco generale dei contributi o dalla data di ricezione della lettera raccomandata relativa alla comunicazione di merito della Direzione generale.

La deliberazione del consiglio di amministrazione è provvedimento definitivo.

Sono abrogati gli articoli 28 della legge 3 marzo 1938, n. 680, 20 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, 23 della legge 6 febbraio 1941, n. 176, e l'articolo 19 del decreto-legge 7 gennaio 1917, n. 295.

TITOLO V SERVIZI UTILI E RISCATTI

Art. 22.

(Servizi militari)

Per l'iscritto alle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza, che sia chiamato alle armi per adempiere agli obblighi di leva o che vi sia richiamato, il periodo trascorso alle armi è utile ai fiini del trattamento di quiescenza. I relativi contributi di iscrizione sono a carico dell'ente datore di lavoro, che ha diritto di rivalsa, per il contributo personale, soltanto in caso di richiamo.

Sono pure utili i servizi militari che siano stati resi nelle condizioni previste dal comma precedente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge dall'iscritto in servizio alla data stessa. Qualora i predetti servizi non siano stati già altrimenti resi utili a pensione, la relativa sistemazione contributiva si effettua, con le modalità indicate nel comma precedente, a carico dell'ente presso il quale l'iscritto a tale data presta servizio, prendendo a base la retribuzione annua contributiva riferita alla data medesima.

Art. 23.

(Servizi ammessi a riscatto)

Tra i servizi ammessi a riscatto in base agli ordinamenti delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza sono da comprendere i servizi resi nelle comunità e nelle organizzazioni internazionali cui partecipi lo Stato italiano.

Art. 24.

(Estensione dell'articolo 22 della legge 3 maggio 1967, n. 315)

I servizi assistiti dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, che rientrano tra quelli ri-

scattabili in base alle vigenti norme delle Casse pensioni degli Istituti di previdenza per i quali, da soli o con altri, gli iscritti abbiano ottenuta o richiesta la pensione nell'assicurazione generale stessa, non sono ammessi a riscatto dalle Casse predette.

Nei casi di ammissione a riscatto di servizi non altrimenti utili a pensione, i contributi base ed integrativi versati nell'assicurazione generale obbligatoria a copertura dei periodi riscattati sono considerati indebiti e trasferiti, senza maggiorazione d'interessi, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale alle Casse summenzionate, a scomputo del relativo contributo di riscatto, come previsto dall'anticolo 22, comma secondo, della legge 3 maggio 1967, n. 315.

Art. 25.

(Domande di riscatto)

La domanda di riscatto deve essere presentata alle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza, a mezzo lettera raccomandata, in costanza del rapporto di impiego, ovvero entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data della cessazione definitiva dal servizio o da quella in cui l'iscritto ha avuto piena conoscenza del provvedimento di cessazione.

In caso di morte dell'iscritto, che avvenga entro il termine sopraddetto, la domanda può essere presentata dai superstiti aventi diritto a pensione, o dagli eredi, entro 90 giorni dalla data di morte.

Come data della presentazione della domanda di riscatto si considera la data di spedizione della raccomandata.

Le domande di riscatto sono documentate a cura del richiedente.

L'iscritto che, entro un anno dalla eventuale richiesta istruttoria della Direzione generale degli Istituti di previdenza, non trasmetta la documentazione, è diffidato a provvedere, con assegnazione del termine di 90 giorni. In caso di inadempienza, viene pronunciata la reiezione della domanda di riscatto.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche per i casi di domande

presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 26.

(Concessione del riscatto)

A partire dalla data di pubblicazione della presente legge, per gli iscritti alle Casse pensioni degli Istituti di previdenza la concessione del riscatto è disposta dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza.

Sono, invece, sottoposte alle deliberazioni del consiglio di amministrazione degli Istituti di previdenza le proposte della suddetta Direzione generale negative della concessione del riscatto.

TITOLO VI

RETRIBUZIONI E CONTRIBUTI

Art. 27.

(Aumento

della retribuzione annua contributiva)

Con effetto dal primo giorno dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge:

- a) le norme contenute nel comma secondo dell'articolo 16 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077, sono estese anche alle categorie di iscritti il cui rapporto di lavoro non è disciplinato da contratto collettivo di lavoro;
- b) l'eventuale indennità di dirigenza, di carica o di grado, corrisposta in forma fissa e continuativa o ricorrente quale remunerazione per la normale attività lavorativa richiesta per il posto ricoperto, è da comprendere tra gli emolumenti costituenti la retribuzione annua contributiva;
- c) la retribuzione annua contributiva per i segretari comunali e provinciali è costituita:
- 1) dal trattamento economico previsto dalla tabella D allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972,

- n. 749, integrato, per i segretari comunali che non fruiscono di trattamento dirigenziale, dall'assegno perequativo di cui all'articolo 29 della legge 15 novembre 1973, numero 734;
- 2) dall'eventuale assegno *ad personam* di cui al secondo comma del citato articolo 29, limitatamente alla quota conservata a titolo della indennità di alloggio già assoggettata a contributo;
- 3) dall'eventuale retribuzione mensile aggiunta prevista dal penultimo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;
- 4) dai compensi mensili previsti dall'articolo 39 della legge 8 giugno 1962, numero 604, per i casi di segretari che prestano servizio nelle sedi di reggenza;
- 5) dall'indennità integrativa speciale, nella misura di cui all'articolo 19 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1972, n. 485, nonchè dagli altri eventuali assegni o indennità di carattere fisso o continuativo o ricorrente corrisposti per legge come remunerazione della normale attività lavorativa richiesta per il posto ricoperto;
- d) le norme contenute nell'articolo 18 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077, e nell'articolo 11 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, sono abrogate.

Art. 28.

(Assoggettamento a contributo per aumenti nel corso dell'anno)

Nei casi di miglioramenti di carattere generale del trattamento economico di attività di servizio a favore delle categorie di dipendenti iscritti alle Casse per le pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza, derivanti da leggi, da norme regolamentari o da contratti collettivi di lavoro, le nuove retribuzioni sono assoggettate a contributo, anche nel corso dell'anno, a far tempo dal primo giorno del mese successivo alla data di effetto dei miglioramenti stessi.

Durante l'anno, dopo la compilazione dell'elenco generale dei contributi, può essere emesso, per ciascun ente, un solo elenco suppletivo.

Art. 29.

(Sistemazione contributiva)

Per i casi di cessazione dal servizio a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei riguardi degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali ed alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, la eventuale sistemazione contributiva con le modalità previste dal comma primo dell'articolo 30 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, si effettua limitatamente al periodo non anteriore al 1º gennaio 1954.

Per la sistemazione predetta vanno presi in esame gli elenchi dei contributi di cui all'articolo 27 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, fino all'elenco generale relativo all'anno successivo a quello cui la sistemazione contributiva si riferisce.

Art. 30.

(Ruoli di riscossione dei contributi)

Il comma sesto dell'articolo 27 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, il quinto comma dell'articolo 19 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, e il secondo comma dell'articolo 19 della legge 6 febbraio 1941, n. 176, sono modificati nel senso che i ruoli di riscossione relativi agli elenchi generali dei contributi annuali dovuti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, alla Cassa per le pensioni ai sanitari, alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate sono emessi, anche col sistema meccanografico, dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza e direttamente dati in carico alle Direzioni provinciali del tesoro entro il mese di giugno. I rispettivi contributi sono versati in unica

soluzione entro il 31 luglio, ferme rimanendo, però, le norme contenute nel primo comma dell'articolo 27 della legge 3 maggio 1967, n. 315. I predetti contributi, nella eventualità di emissione dei relativi ruoli in data posteriore al 30 giugno, sono versati entro il mese successivo a quello della emissione stessa.

Ai fini della compilazione degli elenchi generali dei contributi, le norme contenute nel penultimo comma dell'articolo 14 della legge 11 aprile 1955, n. 379, per la Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e per la Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate sono estese alla Cassa per le pensioni ai sanitari.

Per l'iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali avente la qualifica di operaio giornaliero, la disposizione concernente il rinvio dell'accentamento dei contributi dovuti all'inizio dell'anno successivo, previsto nel penultimo comma del citato articolo 14, si applica non soltanto nel caso di assunzione o riassunzione in servizio nel corso dell'anno, ma anche nel caso in cui l'iscritto risulti in servizio al 1º gennaio.

Art. 31.

(Rateizzazione dei ruoli di riscossione dei contributi)

La Direzione generale degli Istituti di previdenza delibera sulle domande degli enti di rateizzazione in annualità intere o frazionate degli importi dei ruoli di riscossione relativi agli elenchi generali e suppletivi per contributi dovuti per l'iscrizione del dipendente personale alle Casse pensioni per i dipendenti degli enti locali, per i sanitari e per gli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate; sulle rateizzazioni accordate si applicano gli interessi semplici calcolati al saggio annuo del 6 per cento. Rimangono ferme le norme contenute nell'anticolo 12 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, integrate da quelle contenute nei commi secondo e terzo dell'articolo 27 della legge 3 maggio 1967, n. 315.

TITOLO VII BILANCI E COMMISSIONI DI STUDIO

Ant. 32.

(Bilanci tecnici e commissioni di studio)

I bilanci tecnici della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e della Cassa per le pensioni ai sanitari sono compilati ogni due anni.

I prossimi bilanci tecnici della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e della Cassa per le pensioni agli insegnanti saranno compilati con riferimento alle rispettive situazioni tecnico-finanziarie riferite al 1º gennaio 1978.

Il prossimo bilancio tecnico della Cassa per le pensioni ai sanitari sarà compilato con riferimento alla situazione tecnico-finanziaria riferita al 1º gennaio 1979.

Il compito dell'esame dei bilanci tecnici delle suddette Casse e delle conseguenti proposte al Ministro del tesoro di variazione alle norme dei rispettivi ordinamenti è demandato a due commissioni di studio, di cui una per i bilanci della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari panificate e l'altra per il bilancio della Cassa per le pensioni ai sanitari.

Le commissioni di cui al comma precedente sono nominate dal Ministro del tesoro, con proprio decreto, e la loro durata deve coincidere con quella stabilita per i membri del consiglio di amministrazione degli Istituti di previdenza, di cui ai nn. 9 e 10 dell'articolo unico della legge 22 dicembre 1952, n. 3137.

Le commissioni già nominate alla data di pubblicazione della presente legge restano in carica fino alla scadenza di cui al comma precedente.

Art. 33.

(Composizione delle commissioni di studio)

Le commissioni di studio di cui all'articolo 32 sono presiedute dal direttore generale degli Istituti di previdenza.

Esse sono composte da rappresentanti delle amministrazioni centrali competenti, del consiglio di amministrazione degli Istituti di previdenza e delle categorie di iscritti e pensionati delle rispettive casse pensioni.

I rappresentanti del consiglio di amministrazione sono in numero di tre in seno alla commissione per le Casse per le pensioni ai dipendenti degli enti locali ed insegnanti di asilo e in numero di due in seno alla commissione per la Cassa per le pensioni ai sanitari. Tra tali rappresentanti, il consiglio di amministrazione può designare un esperto scelto fra i suoi componenti od anche fra persone estranee agli Istituti di previdenza.

I rappresentanti delle categorie sono in numero di 12, di cui 3 dei pensionati, in seno alla commisione per le Casse dipendenti enti locali ed insegnanti ed in numero di 8, di cui 2 dei pensionati, in seno alla commissione per la Cassa sanitari. La relativa nomina si effettua sulla base delle designazioni raccolte a cura della Direzione generale degli Istituti di previdenza tra le organizzazione sindacali più rappresentative a carattere nazionale.

TITOLO VIII

MODIFICHE AD ALTRI ISTITUTI

Ant. 34.

(Consiglio di amministrazione)

Le sezioni prima e seconda del consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza sono erette in consigli di amministrazione autonomi.

Il consiglio di amministrazione degli Istituti di previdenza, nella sua composizione indicata ai numeri da 1 a 10 dell'articolo unico della legge 22 dicembre 1952, n. 3137, è integrato nel modo seguente:

al n. 9, sono aggiunti due consiglieri effettivi in rappresentanza dei titolari di pensione degli Istituti di previdenza;

al n. 10, il numero massimo degli esperti è elevato da due a tre.

Art. 35.

(Anticipazione dello Stato)

L'anticipazione effettuata dallo Stato ai sensi del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 653, è a carico dello Stato, senza alcun rimborso da parte delle Casse pensioni facenti parte degli Isttiuti di previdenza.

Art. 36.

(Rendite vitalizie ISTAT)

Con effetto dal primo gionno dell'anno di pubblicazione della presente legge, le rendite vitalizie a favore dei dipendenti dell'Istituto centrale di statistica e dei loro superstiti, trasferite, ai sensi del quinto comma dell'articolo 20 della legge 3 maggio 1967, n. 315, a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, sono considerate, a tutti gli effetti, come pensioni della citata Cassa e sono riliquidate in base alle disposizioni contenute nell'articolo 5 della legge 5 febbraio 1968, n. 85, e nelle successive disposizioni concernenti miglioramenti delle pensioni a carico della Cassa stessa, anche qualora si tratti di rendite relative a cessazioni dal servizio dal 1º luglio 1965 al 28 febbraio 1966.

Ai fini dell'applicazione del comma precedente:

si attribuisce quale parte a) della retribuzione annua contributiva virtuale riferita alla data di cessazione dal servizio lo stipendio risultante dall'applicazione della delibera del comitato amministrativo dell'ISTAT, in data 17 ottobre 1963, preso a base per la determinazione dell'ammontare della rendita vigente al 28 febbraio 1966, computato con l'inclusione della tredicesima mensilità e con gli aumenti del 45 per cento e di lire 50.000;

si considerano il servizio utile e gli anni di maggiorazione per campagne di guerra previsti dalla deliberazione concessiva della rendita vitalizia.

L'importo annuo della pensione, risultante dalla riliquadazione della rendita di cui

al comma precedente, è diminuito della quota annua vitalizia corrispondente al capitale eventualmente corrisposto al titolare dall'Istituto nazionale delle assicurazioni ai sensi della convenzione di cui all'ultimo comma dell'articolo 20 della legge 3 maggio 1967, n. 315. Non si fa luogo peraltro alla predetta diminuzione della pensione qualora il titolare sia deceduto.

L'importo della quota annua vitalizia passiva si determina dividendo l'ammontare del capitale per il coefficiente, relativo all'età del titolare alla effettiva data di cessazione dal servizio, della tabella *B* unita alla legge 11 aprile 1955, n. 379, ovvero alla tabella II, unita alla legge 22 giugno 1954, n. 523, secondo che il titolare sia l'ex dipendente ovvero la sua vedova. L'importo della quota vitalizia così determinato è maggiorato degli interessi composti al saggio del 5 per cento annuo computato dalla predetta data di cessazione al 28 febbraio 1966.

Per effetto della riliquidazione di cui ai commi precedenti, in nessun caso può essere attribuito come nuovo trattamento annuo di pensione un trattamento inferiore all'importo della rendita vitalizia spettante in base alle preesistenti norme. L'integrazione del trattamento eventualmente derivante è attribuita alla quota di pensione di cui alla lettera b) dell'articolo 3 della legge 26 luglio 1965, n. 965.

Ai fini dell'applicazione del quinto comma dell'articolo 20 della legge 3 maggio 1967, n. 315, l'accertamento della corresponsione delle rendite vitalizie per effetto di regolari deliberazioni concessive si effettua prescindendo dai criteri adottati per la valutazione dei servizi ammessi a riscatto, qualora i servizi stessi risultino riscattabili ai sensi dell'ordinamento della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali. Tale norma ha valore di interpretazione autentica.

Per il personale dell'Istituto centrale di statistica già in servizio alla data del 1º marzo 1966 non si applicano le norme contenute nel primo periodo del quarto comma dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1965, n. 965.

Ai fini dell'applicazione del terzo e quarto comma dell'articolo 20 della legge 3 mag-

gio 1967, n. 315, i servizi resi nella posizione di addetti ai soppressi Ufficio centrale di statistica per l'alimentazione e i consumi industriali (UCSACI) e conseguente Ufficio stralcio e liquidazione per la chiusura della gestione UCSACI, esistenti presso l'Ufficio centrale di statistica, si intendono resi allo stesso Istituto.

Art. 37.

(Convenzioni con gli enti di cui alle lettere e] ed f] dell'articolo 5 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, e con l'INPS)

La Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali è autorizzata a stipulare convenzioni con gli enti di cui alle lettere *e*) ed *f*) dell'articolo 5 del regio decretolegge 3 marzo 1938, n. 680, e con l'Istituto nazionale della previdenza sociale per l'assunzione a carico della Cassa stessa degli oneri pensionistici relativi agli ex dipendenti già iscritti a convenzioni speciali esistenti presso gli enti predetti.

Ciascuna convenzione, di cui al comma precedente, deve prevedere:

- 1) il trasferimento, dalla convenzione speciale o dall'assicurazione generale obbligatoria alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, degli oneri per le pensioni dirette, indirette e di riversibilità corrisposte per i servizi prestati presso l'ente da ex dipendenti già iscritti alle convenzioni speciali, i quali ad ogni effetto diventano titolari di pensione della Cassa predetta;
- 2) l'assunzione a carico della CPDEL degli oneri per le quote di trattamento di quiescenza relative a servizi ricongiungibili resi presso l'ente locale, anteriormente alla iscrizione alla Cassa, dai dipendenti o ex dipendenti già iscritti alle convenzioni speciali di pensione;
- 3) la soppressione delle integrazioni di pensioni, presenti e future, erogate a carico dell'ente;
- 4) il computo del trattamento di quiescenza, per i soggetti di cui ai precedenti numeri 1) e 2), in base agli ordinamenti

della Cassa, mantenendo, inoltre, a titolo di assegno personale riassorbibile, gli eventuali maggiori diritti derivanti dalle più favorevoli norme vigenti, comprese le integrazioni di cui al precedente n. 3);

- 5) la determinazione del valore capitale degli oneri derivanti alla Cassa per le pensioni, di cui al precedente numero 1), e delle quote di trattamento di cui al numero 2);
- 6) il versamento alla Cassa, da parte dell'INPS, dell'importo pari al valore capitale degli oneri che l'INPS stesso avrebbe dovuto sopportare per le future rate di pensioni o quote di trattamento di cui ai precedenti numeri 1) e 2) in base alla vigente legislazione;
- 7) il versamento alla Cassa, da parte dell'ente locale, dell'importo pari alla differenza fra i due valori capitali di cui ai precedenti numeri 5) e 6);
- 8) il sistema di pagamento, da parte dell'ente locale e dell'INPS, degli importi predetti che potranno essere versati in una sola volta a rate annuali posticipate costanti non superiori a 25, al saggio del 5,50 per cento.

In caso di mancato versamento degli importi o delle rate predette entro i termini all'uopo previsti dalle convenzioni, il relativo ammontare è considerato, ad ogni effetto, come un debito dell'ente o dell'INPS verso la Cassa pensioni, sul quale decorrono gli interessi di mora al saggio del 6 per cento. Il relativo recupero viene effettuato applicando le norme in vigore per la riscossione dei contributi annualmente dovuti a favore della Cassa.

Art. 38.

(Sovvenzioni)

Per le sovvenzioni contro cessione del quinto della retribuzione concesse dalle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza ai sensi della legge 19 ottobre

1956, n. 1224, e successive modificazioni, si applicano le seguenti norme:

- a) per la concessione della sovvenzione si prescinde dal possesso del requisito di almeno cinque anni di servizio utile ai fini del diritto al trattamento di quiescenza contemplato dalla lettera c) dell'articolo 3 della citata legge n. 1224 del 1956;
- b) il rinnovo della sovvenzione che sia in corso di estinzione è ammesso purchè siano trascorsi i quattro decimi della durata prevista per l'estinzione della sovvenzione stessa;
- c) nei casi in cui ricorra la limitazione relativa alla durata della estinzione della sovvenzione prevista dal comma terzo dell'articolo 3 della citata legge n. 1224 del 1956, il periodo di tempo mancante al richiedente per il raggiungimento dei limiti di età fissati dal comma stesso è calcolato in anni e mesi interi per difetto; l'importo netto della sovvenzione a favore del richiedente, concessa per la durata così calcolata, è determinato moltiplicando il corrispondente valore della tabella B annessa alla citata legge n. 1224 del 1956 per la quota mensile ceduta e per il coefficiente fisso 0,98375;
- d) in caso di mancato tempestivo versamento delle quote cedute dai dipendenti entro il termine previsto dal secondo comma dell'articolo 10 della citata legge n. 1224 del 1956, qualora, in sede di applicazione delle disposizioni contenute nel terzo comma dello stesso articolo, si accerti che il conseguente debito dell'ente verso la Cassa pensioni mutuante è inferiore a lire 5.000 ed è costituito da soli interessi di mora, il recupero del relativo importo viene abbandonato, considerando come estinto il credito della Cassa stessa;
- e) nel caso previsto dal primo comma dell'articolo 14 della citata legge 19 ottobre 1956, n. 1224, di mutuatario che all'atto della cessazione dal servizio, avvenuta nel corso della estinzione del prestito, abbia diritto a percepire una somma una volta tanto dall'ente dal quale dipende, l'importo, che su tale somma è ritenuto dall'ente medesimo,

a scomputo del debito residuo, in conformità alla determinazione adottata dal comitato per le sovvenzioni, deve essere versato a favore della Cassa pensioni mutuante entro novanta giorni dalla data di invio all'ente della comunicazione relativa a tale determinazione; in caso di inadempienza, sul predetto importo decorrono a carico dell'ente gli interessi di mora al saggio annuo del 6 per cento, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del termine ed il recupero anche per gli interessi può essere effettuato con le norme in vigore per la riscossione dei contributi annualmente dovuti a favore della Cassa mutuante;

- f) la Cassa mutuante, per il recupero del debito insoluto di cui all'articolo 15 della citata legge n. 1224 del 1956, in luogo della procedura di privilegio sugli emolumenti comunque spettanti al debitore e sugli altri beni del debitore medesimo, ha facoltà di consentire, a domanda del mutuatario, che il debito sia estinto a rate con la corresponsione dell'interesse annuo del cinque e cinquanta per cento; alla relativa concessione provvede il direttore generale degli Istituti di previdenza, il quale ne dà comunicazione del consiglio di amministrazione degli Istituti stessi; nei confronti dei mutuatari, per il recupero coattivo del credito, sono applicabili, oltre le procedure di cui all'articolo 15 della citata legge n. 1224 del 1956. anche le disposizioni contenute nell'articolo 6 della legge 13 giugno 1962, n. 855;
- g) il debito insoluto relativo a sovvenzioni in corso di estinzione nel caso di cessazione dal servizio che comporti al mutuatario il diritto al trattamento di quiescenza nella forma della pensione, a richiesta del mutuatario medesimo, anzichè essere trasformato in quota annua vitalizia in nessun caso superiore al quinto del complessivo trattamento predetto, può essere estinto mediante ritenuta sulle intere prime rate della pensione stessa; l'eventuale parte del debito insoluto derivante dalla limitazione della quota vitalizia al quinto del trattamento pensionistico è recuperato in ogni caso sulle prime rate della pensione;

- h) il debito insoluto di cui all'articolo 15 della citata legge n. 1224 del 1956, nel caso di cessazione dal servizio che comporti al mutuatario il diritto al trattamento di quiescenza nella forma dell'indennità una volta tanto, qualora il mutuatario stesso ne presenti domanda entro il triennio dalla cessazione dal servizio, è detratto dall'indennità spettante in applicazione all'ordinamento della Cassa mutuante e della legge 2 aprile 1958, n. 322; l'eventuale parte del debito che ne residua è recuperata in conformità a quanto stabilito dallo stesso articolo 15 e dalle norme di cui alla precedente lettera f); con la stessa procedura è recuperato l'intero debito insoluto, una volta trascorso il triennio, qualora il mutuatario non abbia presentato domanda di trattamento di quiescenza;
- i) qualora la cessazione dal servizio comporti diritto al trattamento di quiescenza nella forma dell'indennità una volta tanto o della pensione e, nel caso dell'indennità una volta tanto, il mutuatario abbia presentato domanda di trattamento entro il triennio dalla cessazione, sul debito insoluto non decorrono interessi dalla data della cessazione stessa fino a quella del decreto di conferimento del trattamento spettante;
- *l*) le eventuali somme a credito della Cassa mutuante, purchè non superiori a lire 5.000, che residuino dopo aver espletato le operazioni di recupero del debito insoluto, sono abbandonate.

TITOLO IX

MODIFICHE ALL'ORDINAMENTO DELLA CASSA SANITARI

Art. 39.

(Nuovo sistema di pensionamento per la Cassa sanitari)

Per le cessazioni dal servizio a partire dal 1º gennaio 1978 in poi degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai sanitari, ai fini dell'applicazione dell'articolo 7 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1972, n. 485,

le aliquote per il calcolo delle quote di pensione di cui alla lettera a) dell'articolo 3 della legge 26 luglio 1965, n. 965, sono sostituite da quelle pari, per ogni durata del servizio utile espressa in mesi interi, al rapporto fra il numero di detti mesi e il numero fisso 480. I coefficienti così determinati sono arrotondati alla quinta cifra decimale ed in nessun caso possono considerarsi superiori ad un anno.

Per le cessazioni contemplate dal comma precedente, i coefficienti di cui all'allegato *B* della legge 26 luglio 1965, n. 965, sono sostituiti da quelli pari, per ogni durata del servizio utile, al rapporto tra il numero dei mesi di detta durata e il numero fisso 100.

Nei riguardi dei superstiti degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai sanitari, per le cessazioni dal servizio a partire dal 1º gennaio 1978, ai fini della determinazione della pensione indiretta e di riversibilità, le prime 520.000 lire della corrispondente pensione diretta si considerano riversibili per intero.

Ogni anno successivo al 1978, ai fini della liquidazione delle pensioni indirette e di riversibilità decorrenti dall'anno stesso, l'importo di lire 520.000 contemplato al comma precedente è adeguato automaticamente alla dinamica retributiva.

Rimangono ferme, per le pensioni indirette di privilegio e per le pensioni di riversibilità di pensioni dirette di privilegio, le disposizioni contenute nell'articolo 11 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1972, n. 485.

Con effetto dal 1º gennaio 1978, l'importo annuo della pensione in nessun caso si considera inferiore a quello determinato assumendo per la retribuzione annua contributiva il valore, costante per tutto il servizio utile, di lire 3.000.000 aumentato dell'indennità integativa speciale di cui all'articolo 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni. Detta retribuzione si considera attribuita interamente alla parte a) di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1965, n. 965.

Ai fini della determinazione dell'importo minimo contemplato al comma precedente, si considerano, in ogni caso, i nuovi coeffi-

— 38 —

cienti di cui al primo comma ed i nuovi criteri di riversibilità di cui al comma terzo, quarto e quinto del presente articolo e si prescinde dall'applicazione del primo comma dell'articolo 12 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito in legge 11 agosto 1972, n. 485.

Art. 40.

(Contribuzioni per la Cassa sanitari)

Con effetto dal 1º gennaio 1978, per gli iscritti alla Cassa per le pensioni ai sanitari, la retribuzione annua contributva in nessun caso si considera inferiore a lire 2.500.000 aumentata dell'importo dell'indennità integrativa speciale, previsto, ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, per l'anno solare cui la retribuzione stessa si riferisce.

A partire dal primo gennaio dell'anno successivo alla entrata in vigore della presente legge, nei periodi di iscrizione facoltativa previsti dalla legge 6 luglio 1939, n. 1035, e successive modificazioni, la retribuzione annua contributiva è considerata, per ogni anno solare dell'iscrizione, pari a quella indicata nel precedente articolo.

Nei casi di continuazione di iscrizione o di reiscrizione facoltative, previste dal comma primo dell'articolo 12 della citata legge n. 1035 del 1939, il sanitario, a domanda, può ottenere l'attribuzione di una retribuzione annua contributiva superiore a quella minima di cui al precedente comma, ma in ogni caso non superiore a quella determinata in base al trattamento economico effettivamente percepito.

Per le domande di riscatto presentate a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, il relativo contributo si determina con le norme annesse alla unita tabella.

Per le domande di cui al comma precedente, prodotte entro cinque anni dalla data di prima iscrizione alla Cassa, ai soli fini della determinazione della misura del contributo di riscatto per il periodo di laurea, si considera, come data di presentazione della domanda, quella della stessa prima iscrizione. Qualora la domanda sia prodotta en-

tro due anni a partire dalla entrata in vigore della presente legge, si assume, ai fini predetti, come data di presentazione:

quella di prima iscrizione, se questa è avvenuta non più di cinque anni prima della data di entrata in vigore della presente legge; quella di cinque anni prima di tale ultima data, negli altri casi.

Art. 41.

(Pensioni agli ex combattenti)

Per le pensioni della Cassa per le pensioni ai sanitari relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1º luglio 1971, ai fini dei miglioramenti previsti dall'articolo 13 del decretolegge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1972, n. 485, non trova applicazione il quinto comma dello stesso articolo 13. Le pensioni predette, nei casi in cui ricorra la maggiorazione del trattamento in applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, e della legge 9 ottobre 1971, n. 824, sono riliquidate ai sensi dei primi quattro commi del citato articolo 13, considerando i relativi importi comprensivi della maggiorazione suindicata.

Per gli iscritti alla Cassa per le pensioni ai sanitari, ai fini della determinazione della pensione teorica nei casi di cessazione dal servizio dal 7 marzo 1968 al 30 giugno 1971 e — per l'applicazione del primo comma dell'articolo 12 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1972, n. 485 — nei casi di cessazione a partire dal 1º luglio 1971, le norme contenute nella legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni, devono intendersi nel senso che:

- a) in applicazione dell'articolo 3, si considerano, come effettivamente resi immediatamente dopo la data di cessazione, 7 o 10 anni, ai quali è attribuita una retribuzione pensionabile uguale a quella riferita alla stessa data di cessazione;
- b) in applicazione dell'articolo 2, le retribuzioni prese a base per la determinazione della pensione teorica, compresa quella di cui alla precedente lettera a), sono maggiorate di un importo pari alla differenza tra l'ultima retribuzione pensionabile attribuita

ai sensi del citato articolo 2 e quella effettivamente goduta alla data di cessazione.

Il primo comma dell'articolo 12 del predetto decreto-legge n. 267 del 1972 non trova applicazione per i casi di cessazione a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

TITOLO X NORME FINALI

Art. 42.

(Personale trasferito dallo Stato)

Le disposizioni contenute nell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, riguardanti i dipendenti transitati per legge dallo Stato a enti diversi, o viceversa, trovano applicazione solo nei confronti del personale iscritto a Casse, fondi o regolamenti o convenzioni speciali di pensione esistenti presso gli enti interessati che concorrano con lo Stato al pagamento del trattamento di quiescenza sia diretto che di riversibilità.

La presente norma ha valore di interpretazione autentica.

Art. 43.

(Delega per l'emanazione di un testo unico)

Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica è delegato a raccogliere in testo unico, avente valore di legge ordinaria, le norme concernenti il trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali seguendo il criterio direttivo di semplificare e chiarire la legislazione vigente mediante l'unificazione ed il coordinamento delle relative disposizioni ed apportarvi anche le conseguenti opportune integrazioni e modifiche.

Il testo unico di cui al comma precedente è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro della sanità.

TABELLA

COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DI RISCATTO DI CUI ALL'ARTICOLO 40

Anni di età	Coefficiente	Anni di età	Coefficiente	Anni di età	Coefficiente	Anni di età	Coefficiente

20	0,00676	32	0,01279	44	0,01820	56	0,02280
21	0,00733	33	0,01323	45	0,01865	57	0,02309
22	0,00789	34	0,01366	46	0,01909	58	0,02341
23	0,00829	35	0,01411	47	0,01952	59	0,02371
24	0,00895	36	0,01456	48	0,01994	60	0,02401
25	0,00946	37	0,01501	49	0,02035	61	0,02425
26	0,00996	38	0,01547	50	0,02074	62	0,02446
27	0,01045	39	0,01593	51	0,02111	63	0,02474
28	0,01094	40	0,01640	52	0,02146	64	0,02519
29	0,01142	41	0,01684	53	0,02180	≤ 65	0,02601
30	0,01188	42	0,01729	54	0,02212		
31	0,01234	43	0,01775	55	0,02250		

Norme per la determinazione del contributo di riscatto.

Ai fini della determinazione del contributo di riscatto previsto all'articolo 40 si prende a base:

a) la retribuzione annua contributiva, riferita alla data della domanda, diminuita dell'importo della indennità integrativa speciale di cui all'articolo 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324;

- b) il periodo da riscattare, espresso in mesi, computando per intero la frazione di mese;
- c) il coefficiente dell'unita tabella relativo all'età del sanitario alla data di presentazione della domanda.

Il contributo di riscatto per ogni lira della retribuzione di cui alla lettera a) è pari al prodotto del numero di mesi di cui alla lettera b) per il coefficiente di cui alla lettera c).